



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 9 aprile 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di RIETI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O.35-3025 - Iscrizione elenco esperti indipendenti composizione negoziata

L'ordine di Rieti, con riferimento alla procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n. 118 del 24.08.2021, convertito con modificazioni dalla L. 21.10.2021 n. 147, in base al quale, ai sensi dell'art. 3, hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:

"a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" chiede di sapere quanto di seguito esposto:

"1) Un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio;

2) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".

Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è oggi disciplinata dall'art.13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici come da richiesta dell'Ordine di Rieti si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo dei due quesiti posti, si fa presente che, in base alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento di questo Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art. 4 dello stesso Ordinamento professionale.

Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito non può fornirsi risposta positiva¹.

Per quanto attiene al secondo quesito si evidenzia che le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Ciò posto, considerato quanto disposto dall'art. 13 d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14 che prevede espressamente che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Cfr. nello stesso senso, PO n. 84/2023, pubblicato sul sito di categoria www.commercialisti.it.